

3. CASS. SEZ. VI PENALE - SENTENZA N. 23017 DEL 03 GIUGNO 2014

Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Regali occasionali

I contributi economici materiali che non siano armonici al soddisfacimento delle esigenze primarie del minore, non sono idonei all'adempimento dell'obbligo.- Tali devono considerarsi quelli miranti al soddisfacimento da parte del genitore non affidatario di esigenze voluttuarie, superflue o non indispensabili che intervengano in presenza di difficoltà, da parte del genitore affidatario, nell'assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie: vitto adeguato, alloggio confortevole, scuola, sanità. Ogni regalia occasionale da parte del genitore obbligato che sia alternativa alla regolare contribuzione è assolutamente irrilevante.